

**Determinazione del Dirigente del  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 29-21370/2010

**OGGETTO: Progetto:** *Percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche*  
**Comune:** *Coazze*  
**Proponente:** *Comune di Coazze*  
**Procedura:** *fase di Verifica ex. art. 10 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Integrazione della determina dirigenziale n° 19-13898/2010**

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale

**Premesso che:**

- in data 02/04/2010 è stata emanata dal dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi della L.R. n.40/98, la determinazione n° 19-13898/2010 riguardante l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche", presentato dal comune di Coazze.

**Rilevato che:**

- Il progetto "*Progetto per percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche*" prevede la realizzazione all'interno del territorio comunale di Coazze di 3 aree per lo svolgimento di manifestazioni sportive competitive di mototrial:
  - area 1: Vallone Valsinera
  - area 2: Vallone Sangone e Sangonetto
  - area 3: Campeggio FornoLa necessità di perimetrare aree e non tracciati deriva dall'esigenza di questa disciplina di variare caratteristiche e difficoltà della gara proposta, tarandola in funzione della categoria e del livello della competizione.
- Data la specificità del progetto in esame (i cui impatti sono sostanzialmente legati ai singoli eventi competitivi) nella determina n 19-13898/2010 sopra richiamata era stato previsto che "*le prescrizioni ....., a seguito di quanto rilevato da Arpa (post-gara) nei siti interessati dalla competizione, potranno essere modificate e/o integrate con ulteriori indicazioni/prescrizioni*".

**Considerato che:**

- nei giorni **3-4 aprile 2010** si è svolta nel comune di Coazze una competizione a livello internazionale di moto trial in una delle aree previste dalla determina di VIA;
- dopo l'evento competitivo **in data 12/04/2010** è pervenuta un'osservazione da parte di alcuni cittadini del Comune di Coazze (ns. prot.n.350454/2010 del 29/04/2010).
- i tecnici partecipanti alla Conferenza dei Servizi sul procedimento in esame, hanno effettuato un sopralluogo **in data 23/04/2010** nel sito interessato dalla competizione: area 1 "Vallone Valsinera", in attuazione a quanto indicato nella determinazione n° 19-13898/2010. Tale ricognizione diretta sul campo è stata concordata dagli Enti partecipanti alla procedura VIA, per permette una maggiore acquisizione di conoscenze degli effetti sul terreno, la vegetazione, i corsi d'acqua ecc. nel contesto naturalistico specifico della gara competitiva.
- **in data 06 /05/2010** si è svolta una riunione tecnica di riscontro degli esiti del sopralluogo presso la sede della Provincia con i Settori della Regione e Arpa Dipartimento di Torino. In tale sede la valutazione istruttoria ha fatto emergere alcune criticità ambientali:
  - asportazione della lettiera e del cotico erboso limitatamente ad alcune zone di prova;
  - abbandono di ramaglie nell'area boscata,

- danni a muretti a secco;
- la presenza di alcune aree di maggior pregio naturalistico all'interno delle zone previste per la competizione che sono risultate maggiormente apprezzabili grazie alla stagione più avanzata rispetto al primo in data 09/02/2010.

Dal sopralluogo effettuato e dagli elementi acquisiti è emerso inoltre il mancato rispetto, almeno in un punto del percorso di gara, della prescrizione della determina dirigenziale n° 19-13898/2010 relativa a *“dovrà essere evitata qualsiasi interferenza diretta con i corsi d'acqua..... Le passerelle previste per l'attraversamento dovranno essere dimensionate in modo da scongiurare qualsiasi possibilità di caduta in acqua dei mezzi con relativa dispersione di liquidi.....”*; pertanto anche ai sensi dell'art. 29 comma 4 del dlgs 152/2006, è necessario prevedere l'esclusione delle zone maggiormente prossime ai corsi d'acqua, dal perimetro delle tre aree identificate nella determina sopracitata.

Inoltre è stato riscontrato che è stata impiegata un'area per l'allenamento delle moto da trial nel comune di Giaveno, della quale non era stata fatta nessuna analisi nella relazione presentata per la procedura di VIA. In merito all'utilizzo di tale area, si evidenzia che qualsiasi attività legata alle competizioni (es. aree per allenamento delle moto ecc.) dovrà essere prevista all'interno delle tre aree indicate nel provvedimento di VIA.

#### **Ritenuto che:**

A seguito del sopralluogo post evento competitivo (3-4 aprile 2010) e della riunione tecnica sopra citati sono stati rilevati alcuni impatti che richiedono la definizione di ulteriori prescrizioni rispetto alla determina dirigenziale n° 19-13898/2010. Tali prescrizioni tecniche-ambientali siano da ritenersi integrative rispetto alle prescrizioni già contenute nella precedente determina e che di seguito si esplicitano.

#### **PRESCRIZIONI INTEGRATIVE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 19-13898/2010**

##### ***Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera***

- 1) Rispetto alla documentazione presentata dai proponenti, l'Area 1 “Vallone Valsinera” e l'Area 2 “Vallone Sangone e Sangonetto” devono essere ripериметrate al fine di limitare l'interferenza con alcune potenziali aree sensibili:
  - nell'area 1 la ripериметrazione ha previsto nel Settore nord ovest lo spostamento del confine dell'area ad uso competitivo in corrispondenza del percorso precedentemente individuato dal Comune di Coazze ai sensi dell'art. 11 della l.r. 32/1982 in modo da evitare qualsiasi interferenza con i pendii verso la Borgata Case Rosso, in cui sono presenti dei terrazzamenti con muretti a secco che subirebbero danneggiamenti dal passaggio delle moto, e con il rio che scorre al centro della valletta che presenta caratteristiche di pregio per la qualità delle acque e per le caratteristiche della fascia riparia; inoltre nel settore nord est, la ripериметrazione ha previsto l'allontanamento del percorso di gara dal rio che scorre al centro della valletta ivi presente;
  - l'area 2 “Vallone del Sangone e del Sangonetto” deve essere ridimensionata in modo da non comprendere al suo interno tutto il versante a monte di Loc. Freinetto che presenta una frana il cui coronamento è localizzato presso G.ra Melia e terrazzamenti con muretti a secco; inoltre deve essere esclusa la porzione a nord ovest in modo da evitare qualsiasi interferenza con il rio presente verso Borgata Botta e ridurre l'impatto con l'area boscata presente sul versante verso la suddetta borgata.
  - nell'area 3 “Campeggio Forno” dovrà essere salvaguardata l'ampia superficie prativa presente a valle della Borgata Cara t'Aié, per cui in corrispondenza della suddetta area le moto potranno transitare soltanto seguendo il percorso precedentemente individuato ai sensi dell'art. 11 della l.r. 32/1982, mentre non potranno essere previste attività competitive (“zone prova”) e/o di allenamento sulla superficie prativa.

Pertanto le aree 1, 2 e 3 già oggetto della determina dirigenziale n° 19-13898/2010 vengono ripериметrate come indicato nell' **Allegato 1**, quale parte integrale e sostanziale del presente atto.

- 2) Dovrà essere evitata la sovrapposizione dei percorsi di gara con i sentieri escursionistici inseriti nella Rete Regionale dei Sentieri Escursionistici l.r.12/2010 o che abbiano beneficiato dei contributi erogati ai sensi del Programma di sviluppo rurale 2007 –2013 - Misura 313 - Azione 1 “Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo”;
- 3) Le aree 1, 2 e 3 dovranno essere utilizzate a rotazione, in modo tale che rispetto al numero massimo di tre gare all’anno non si impegni nell’anno la stessa area per più di una volta. Ciò al fine di consentire la naturale ripresa del cotico erboso superficiale e la formazione di una nuova lettiera nelle aree di prova.
- 4) A seguito di ciascun evento il naturalista esperto in zoologia (come da punto n° 10 delle prescrizioni della determina dirigenziale n° 19-13898/2010), che affianca gli organizzatori dovrà presentare una relazione scritta nella quale dovrà dichiarare le scelte effettuate nell’individuazione dei percorsi per evitare la presenza di tane o di altri elementi naturalistici rilevanti. Tale relazione dovrà essere inviata in copia ad Arpa e Provincia.
- 5) Le zone dove saranno svolte le *prove su terra* dovranno essere sottoposte ad interventi di ripristino (riporto di terreno, ripristino della cotica erbosa eventualmente interferita mediante interventi di riprofilatura ed inerbimento). I ripristini delle superfici interferite dalle gare di trial dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:
  - per quanto riguarda i solchi lineari profondi creati dal passaggio delle moto da trial, questi dovranno essere colmati e costipati con pietrame e terreno fino a raggiungere il livellamento con il profilo originario del suolo;
  - per quanto riguarda invece le erosioni superficiali areali determinate dal passaggio delle moto, soprattutto in corrispondenza delle “zone prova”, si dovrà effettuare una rastrellatura del terreno e dovranno essere effettuati degli inerbimenti con semine a spaglio con l’impiego esclusivo di specie erbacee autoctone.

I ripristini dovranno essere effettuati entro due settimane dal termine della competizione. Nel caso le manifestazioni competitive venissero svolte in periodo invernale, l’esecuzione degli inerbimenti potrà essere posticipata al sopraggiungere delle condizioni climatiche idonee.

- 6) Al termine delle manifestazioni sportive l’Amministrazione Comunale, anche avvalendosi degli organizzatori, dovrà garantire il ripristino dello stato dei luoghi mediante la raccolta del materiale di risulta dal bosco. La pulizia del sottobosco consiste nella raccolta ed accumulo dei materiali di risulta (ramaglia, residui di potatura, ecc.) che deve essere realizzata nel rispetto delle norme vigenti in ambito forestale.

La ramaglia e gli altri residui del taglio, ai sensi di legge, possono, in base a considerazioni di ordine economico ed ecologico, essere:

- accumulate lasciandole alla naturale decomposizione (eventualmente procedendo alla sua sminuzzatura) con l’assenso del Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. In questo caso il concentramento delle ramaglie dovrà avvenire negli spazi vuoti improduttivi del bosco od eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- le ramaglie possono essere altresì utilizzate :
  - come biomassa per produrre energia termica;
  - per interventi nell’ambito dell’ingegneria naturalistica.

In questi casi il comune dovrà individuare aree idonee per l’accantonamento del materiale.

In alternativa alle soluzioni sopra citate si dovranno conferire presso la stazione ecologica attrezzata (Ecocentro Cidiu S.p.A.).

#### **Viste:**

- la l.r. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e smi;

– gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- 1) di **integrare le prescrizioni precedentemente indicate nella determinazione n° 19-13898/2010** con le *“Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell’opera”* indicate in premessa
- 2) **di fare salve**, per quanto non espressamente indicato nella presente determinazione, **tutte le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 19-13898/2010.**

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 26/05/2010

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*

## ALLEGATO 1


**Progetto:** *Percorsi per manifestazioni sportive competitive motociclistiche*  
**Comune:** *Coazze*  
**Proponente:** *Comune di Coazze*  
**Procedura:** *fase di Verifica ex. art. 10 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

### RIPERIMETRAZIONE DELLE AREE

**Area 1 “Vallone Valsinera”**  
**Area 2 “Vallone Sangone e Sangonetto”**  
**Area 3 “Campeggio Forno”**



## Area 1 "Vallone - Valsinera"





## Area 2 "Vallone - Sangone - Sangonetto"

